

Informativa

Toner e Cartucce esauste

(Rifiuto speciale non pericoloso CER08.03.18)

Il Decreto Legislativo n. 152/2006, art. 184, comma 2 stabilisce le modalità per la classificazione e gestione dei rifiuti speciali.

Le cartucce dismesse hanno queste caratteristiche:

- Non sono rifiuti di imballaggio;
- Non sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Perché l'obbligo di smaltire toner e cartucce esausti?

Le cartucce a getto d'inchiostro e toner per stampanti laser e nastri danno origine a rifiuti speciali non pericolosi, classificati con CER (Codice Europeo Rifiuti) 08.03.18.

I D.lgs. 152/06 e 205/10 (e successive modifiche) stabilisce che i produttori di rifiuti speciali, cioè **tutti i soggetti sottoposti a partita Iva** (quindi aziende ed uffici) **hanno l'obbligo di smaltire correttamente i rifiuti prodotti e di dimostrare l'avvenuto smaltimento.**

Come si procede allo smaltimento?

Le aziende hanno la facoltà di raggruppare toner e cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all'interno di appositi contenitori (Ecobox) per un periodo limite di 12 mesi, oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge (Art. 183 comma 1 lett. M) del D.lgs. 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008). **Possono provvedere al trasporto ed allo smaltimento solo i soggetti autorizzati.**

Quali sono gli adempimenti burocratici necessari?

Al momento del ritiro l'azienda deve ricevere la prima copia del **Formulario di identificazione rifiuti** che certifica l'avvenuta presa in carico del rifiuto. Il formulario d'identificazione rifiuti si compone di 4 copie: la prima resta al produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato. La seconda copia rimane all'operatore dell'impianto di recupero/smaltimento, la terza viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall'impianto di conferimento.

Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sullo stesso, nello spazio riservato alle annotazioni, l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali, industriali.

Ecorecupero s.r.l.

Sede Legale:
Via Don Abbo il Santo
12/12
18100 Imperia

P.I. e Reg. Imprese
01291570081

Tel. 0183767751
Fax 0183768175
Num. Verde 800 198 410

Banco BPM
IBAN: IT3900503410500000000019507

www.ecorecupero.it
info@ecorecupero.it
ecorecupero@pec.it



Consulenza, Recupero, Trasporto
e Smaltimento Rifiuti Speciali



Esistono sanzioni per i trasgressori?

Sì, esistono due tipi di sanzione:

1. **Sanzioni amministrative di carattere pecuniario** (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti non pericolosi e da € 15500 a € 93000 per i rifiuti pericolosi);
2. **Sanzione amministrativa accessoria** della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Ecorecupero s.r.l.

Sede Legale:
Via Don Abbo il Santo
12/12
18100 Imperia

P.I. e Reg. Imprese
01291570081

Tel. 0183767751
Fax 0183768175
Num. Verde 800 198 410

Banco BPM
IBAN: IT3900503410500000000019507

www.ecorecupero.it
info@ecorecupero.it
ecorecupero@pec.it